ADUSBEF

Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Postali, Assicurativi

Componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Napoli 11 APRILE 2013

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Sulmona
procura.sulmona@giustizia.it

Al Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Alla Presidenza Regione Abruzzo
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Al Dipartimento per gli Affari Regionali
il Turismo e lo Sport
affariregionali@pec.governo.it

Al Comando Stazione
Carabinieri Roccaraso
tag24144@pec.carabinieri.it

Alla Polizia Ambientale Forestale
sapaf@sapaf.it

Servizio Vigilanza e soccorso sulle piste.
ispettorato.generale@pec.corpoforestale.it

Richiesta di provvedimenti per la stazione sciistica di Roccaraso.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza allegata S855/11 del 9/11/2010 - 25/11/2011 passata in giudicato il 10/1/2013 per assenza di gravame, ha stabilito in maniera irrevocabile che la PIZZALTO S.p.A. gestore dell'impianto di risalita dell'Aremogna è responsabile degli incidenti che accadono in pista anche per quanto riguarda la fase della discesa e che le piste da sci non possono essere utilizzabili promiscuamente, come attualmente avviene, anche per altri sport invernali tra cui lo snowboard.

DELEGAZIONE di 80131 Napoli - Via O. Fragnito n. 60
Tel. +39 081 5468215 – Cell. +39 335408233 - Fax Universale +39 081 0103036;
e-mail: alvano@alvano.it ; URL www.adusbefnapoli.org
Sede nazionale: 00185 Roma Via Carlo Farini, 62

Atteso che nel caso del giudizio in questione il predetto gestore non ha ottemperato all'ordinanza del Tribunale intesa a verificare il rispetto delle condizioni di cui alla legge regionale in materia; che sono giunte a questa Associazione segnalazioni della persistenza delle predette situazioni pericolose; che la questione rappresenta un allarme nella pubblica opinione che vede compromessa la sicurezza dei consumatori nella fruizione di uno sport, dello svago e del tempo libero, si rimette la questione a codeste Autorità, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, con richiesta di obbligare chi di dovere ad ottemperare alle disposizioni vigenti senza più ulteriori dilazioni.

Per maggior chiarimento, si allegano articoli di stampa e la difesa in giudizio di questa Associazione cui sono sottese le tematiche trattate.

Si resta in attesa di riscontro per le ulteriori azioni di competenza previste dall'art. 139 e ss. del Codice di Consumo.

All. c.s.

(Avv. Carlo Alberto)

COPIA

S. 855/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rep. 1273

Il Tribunale di Napoli - IX sezione civile -

nella persona del Giudice, dott. Arduino Buttafoco, in funzione di giudice unico ha emesso la seguente

3 fol.

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 16496 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2006, avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

D'AMICO RENATA, residente in Napoli, alla via A. Falcone n. 58, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Fragnito n. 60, presso lo studio degli avv.ti Carlo Alvano e Maria Rosaria Squadra che la rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

E

PIZZALTO S.P.A., in persona del legale rappresentante p. t., con sede in Viterbo alla via Maria SS. Liberatrice n. 2, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via San Carlo n. 16, presso lo studio dell'avv. Michele Fiore che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Francesco Zurlo del foro di Sulmona, come da mandato a margine della comparsa di costituzione.

CONVENUTA

NONCHE'

S.P.A. MILANO ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via San Giacomo dei Capri n. 63, presso lo studio dell'avv. Samuele Del Barone, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in garanzia.

CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 7 giugno 2010

MOTIVAZIONE

L'attrice, premesso che:

-il giorno 14.01.2006 alle ore 9,30 aveva acquistato uno skipass giornaliero per l'utilizzo degli impianti sciistici di Roccaraso;

-mentre sciava ad andatura normale sulla pista "Paradiso", gestita dalla società convenuta, veniva urtata violentemente alle spalle da altro utente che faceva uso di uno snowboard, riportando lesioni personali;

tanto premesso, conveniva in giudizio la Pizzalto spa affinché, affermatane la responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, fosse condannata al risarcimento dei danni, con vittoria di spese, con attribuzione.

Incardinata la lite, si costituiva la convenuta, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'infondatezza della domanda attrice, in fatto ed in diritto, e chiedendo lo spostamento della prima udienza, per consentire la chiamata in manleva della S.p.a. Milano Assicurazioni.

Si costituiva la detta chiamata in causa, eccependo:

-l'incompetenza territoriale del giudice adito;

-la non operatività della polizza in quanto precedentemente operante esclusivamente per sinistri dipendente dal funzionamento delle seggiovie.

Sulle conclusioni come da verbale, la causa passava in decisione all'udienza del 7 giugno 2010, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c..

1 – della qualificazione giuridica del rapporto.

Parte convenuta e parte chiamata in garanzia hanno eccepito la mancanza di collegamento tra impianti di risalita e piste da sci, con conseguente esclusione di unicità del rapporto giuridico e di responsabilità, sostenendo, di conseguenza, che la responsabilità per danni durante la fase di salita sarebbe contrattuale mentre quella durante la fase di discesa extracontrattuale.

Detta qualificazione giuridica non è condivisibile.

Ex art. 4 co. 2 l. reg. Abruzzo n. 24/2005, *sono componenti di un'area sciabile attrezzata gli impianti di risalita...le piste da sci.* Il comma 4 dello stesso articolo prevede che *sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste.*

L'unicità del soggetto, titolare della pista e dell'impianto di risalita, conduce a ritenere che, con l'acquisto dello ski-pass, si concluda un contratto riferito non solo al trasporto

di persone nella fase di risalita ma anche all'utilizzo della pista di discesa, con la conseguenza che la responsabilità del gestore è in entrambe le fasi contrattuale.

2 – della competenza territoriale.

Dalla qualificazione giuridica data al rapporto consegue che è applicabile la disciplina del consumatore con conseguente affermazione della competenza territoriale del giudice adito ossia del luogo di residenza del consumatore, nel caso di specie dell'attrice.

3 – del fatto storico.

Dalle testimonianze raccolte si desume che il giorno dell'incidente, accertato dai C.C. di Roccaraso, la pista era utilizzata promiscuamente sia da sciatori sia da utilizzatori dello snowboard.

Premesso che, ex art. 47 l. reg. cit., le aree riservate alla pratica dello snowboard *devono essere delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della legge*, con ordinanza del 28 maggio 2008 veniva onerata la convenuta a depositare la concessione relativa alla pista "Paradiso", al fine di poter controllare a quali pratiche era riservata e secondo quali norme doveva essere gestita.

Parte convenuta non ha assolto a tale onere con la conseguenza che –premesso il possibile concorso tra responsabilità contrattuale di un soggetto ed extracontrattuale di terza persona- va ritenuta responsabile dei danni subiti dalla parte attrice a titolo contrattuale.

4 – della quantificazione del danno

Venendo alla quantificazione del danno, dalla relazione di parte, redatta dal dipartimento di medicina legale dell'Azianda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, si evince che l'attrice subiva *trauma policontusivo localizzato soprattutto al rachide cervicale e lombosacrale, al torace con frattura della IX e X costa di sinistra e al collo piede omolaterale*. Il consulente di parte ha quantificato l'I.T.T. in gg. 20, l'I.T.P. al 50 % in gg. 20 ed ha valutato il danno biologico nella misura del 4%.

Tenuto conto di danni simili, si ritiene di condividere l'I.T.T. in gg. 20 e di dover invece quantificare l'I.T.P. al 50% in gg. 10 e il danno biologico nella misura del 2%.

Ne deriva che va liquidata, per l'invalidità temporanea totale, la somma di euro 1.000,00; per l'invalidità temporanea parziale al 50%, la somma di euro 250,00, per un totale di euro 1.250,00.

A titolo di danno biologico va liquidata la somma di euro 1.300,00.

La società convenuta va riconosciuta responsabile delle lesioni subite dalla parte attrice e va condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, della complessiva somma di euro 2.550,00.

Vertendosi in materia di risarcimento danni, va concessa la svalutazione monetaria. Tale svalutazione va determinata secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, accertate dall'Istat ed è appena il caso di osservare che la maggior somma attribuita rappresenta una diversa espressione monetaria del danno medesimo.

Per quanto attiene alla richiesta degli interessi, va rilevato che in materia risarcitoria essi hanno natura compensativa, essendo diretti a risarcire il pregiudizio subito dal creditore per il ritardo, con il quale ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito del valore. Ed invero, il ritardato pagamento arricchisce il patrimonio del debitore con relativo lucro cessante a carico del danneggiato, che non può trarre alcuna utilità dalla somma, cui avrebbe diritto fin dal momento del fatto dannoso. Ma non si tratta di danno presunto per legge, non trovando applicazione l'articolo 1224, comma 1° c.c., che si riferisce alle sole obbligazioni pecunarie, bensì di un danno che deve essere provato dal creditore.

Tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, che non è necessariamente quello legale, poiché occorre valutare tutte le circostanze soggettive ed oggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito.

Venendo al caso di specie, in difetto di un maggior danno, questo Giudice ritiene equo adottare come criterio risarcitorio quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura dell'1%, considerato l'andamento medio dei tassi di impiego del danaro, correnti nel periodo considerato.

Giova aggiungere che la base di calcolo degli interessi, venendo essi fatti decorrere dal momento dell'illecito, non può coincidere con la somma rivalutata al momento della liquidazione.

Costituendo un criterio di commisurazione del danno per il ritardato conseguimento di una somma di danaro, che al momento dell'illecito era, per definizione, non rivalutata, gli interessi rappresentano, non già un debito accessorio di quello risarcitorio, e cioè quindi anch'esso di valore,ma fin dall'origine un debito di valuta, che è insuscettibile di

rivalutazione. Essi vanno, pertanto, calcolati al momento del fatto sulla somma capitale ed inoltre sulla stessa somma, come progressivamente rivalutata, anno dopo anno, fino alla data della definitiva liquidazione.

E' appena il caso di osservare che dopo tale momento il debito risarcitorio, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta e gli ulteriori interessi, dovuti, diversamente da prima, a titolo di mora ex art. 1282 c.c., andranno calcolati nella misura di legge.

Le spese seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attrice e si liquidano come da dispositivo.

3 – del rapporto assicurativo.

L'Ente assicuratore ha eccepito la non operatività della polizza in quanto la copertura assicurativa non comprendeva gli incidenti verificatisi in pista bensì unicamente relativi agli impianti di cui all'allegato 1 alla polizza.

Detta eccezione è infondata in quanto, come si desume dall'allegato due alla polizza, *l'assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita.*

Ne deriva che merita accoglimento la domanda proposta dalla convenuta società nei confronti dell'impresa assicuratrice.

Pertanto, la S.p.a. Milano Assicurazioni va condannata a rivalere la s.p.a. Pizzalto di tutto quanto quest'ultima, in conseguenza del fatto accaduto, è tenuta a pagare all'attrice a titolo di risarcimento.

Le spese seguono la soccombenza dell'assicurazione nei confronti del proprio assicurato, stante l'infondatezza dell'eccezione proposta, e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in narrativa, così provvede:

a) accoglie la domanda attrice, proposta nei confronti della convenuta Pizzalto S.p.a. e, di conseguenza, dichiara detta società responsabile dei danni subiti da D'Amico Renata;

b) condanna la s.p.a. Pizzalto in persona del legale rappresentante p. t.., al pagamento in favore di D'Amico Renata, della complessiva somma di euro *2.550,00 oltre svalutazione monetaria, secondo le variazioni degli indici dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertati dall'ISTAT, ed oltre interessi compensativi, nella misura dell'1%, sulla somma capitale e inoltre sulla stessa somma, come di anno in anno progressivamente rivalutata, dal 14 gennaio 2006 alla data della presente decisione, ove definitiva, nonché al pagamento degli interessi di mora, nella misura di legge, dalla presente decisione, ove definitiva, fino al soddisfo;

c) condanna la convenuta s.p.a. Pizzalto al pagamento, in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro *140,00 per spese, euro *980,00 per diritti e euro *1.370,00 per onorario, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo;

d) condanna la s.p.a. Milano Assicurazioni a rivalere la s.p.a. Pizzalto di quanto quest'ultima è stata condannata a pagare nei capi precedenti all'attrice a titolo di risarcimento danni e a titolo di spese processuali;

e) condanna la s.p.a. Milano Assicurazioni al pagamento delle spese del presente giudizio, nei confronti della s.p.a. Pizzalto, che si liquidano in euro *30,00 per spese, euro *400,00 per diritti ed euro *900,00 per onorario oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.

Napoli, 9 novembre 2010

Il Giudice
(dr. Arduino Buttafoco)

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
IN CANCELLERIA
Oggi 25 GEN. 2011
IL CANCELLIERE

ADUSBEF

NOTA A SENTENZA
di Carlo G. Alvano

Con la sentenza n. 855/2011 pubblicata il 25 gennaio 2011, il Tribunale ha affrontato un tema molto spinoso per gli sciatori, individuando nello skipass un contratto di consumo e la responsabilità del gestore per gli incidenti nelle aree sciabili.
La questione è molto controversa e sino ad oggi era stata decisa in favore del gestore, ritenuto non responsabile dal momento in cui il trasportato lasciando l'impianto di risalita mette gli sci sulla neve.
Peraltro, la situazione posta alla sua cognizione era abbastanza anomale, poiché non era individuato l'autore del fatto lesivo, che dopo aver provocato l'incidente si era allontanato senza farsi identificare. Inoltre trattatavasi di uno snowbordista. Per una migliore comprensione della dottrina e giurisprudenza in materia, va opportunamente premesso che a differenza dello sci alpino, lo snowboard è una pratica sciistica acrobatica che andrebbe praticata su tracciati diversi, in considerazione del suo diverso stile classificato in tre categorie: freestyle, freeride e snowboard alpino. Il freeride consiste nello scendere per un declivio innevato "fuori pista", cioè in neve fresca. Il freestyle è caratterizzato da salti acrobatici e "figure" usando per lo più la conformazione della pista. Il terzo stile consiste, invece, nello slalom. Esistono poi due modi di scendere con uno snowboard denominati: *regular* e *goofy*. Il primo consiste nello spingersi con un piede come con un monopattino, mentre nel secondo il piede sinistro é calzato davanti al destro sulla stessa tavola. Il tasso di infortuni fra gli snowboarder è circa il doppio rispetto a quello fra gli sciatori. Il punto più soggetto a danni è il polso, con il 40% su tutti gli infortuni; il 24% degli infortuni risulta essere una frattura al polso. Ogni anno vi sono circa 100.000 fratture al polso fra gli snowboarder. Il rischio di urti alla testa è 6 volte superiore che per gli sciatori. Questo sport, come il surf e lo skateboard, a differenza dello sci tradizionale che viene percepito come semplice passatempo, viene visto come uno stile di vita, motivo per cui porta spesso a scontri e polemiche con il mondo dello sci e le stazioni sciistiche invernali (Fonte Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Snowboard; Istituto Superiore Sanità in http:www.ufficio.stampa@iss.it).
La legge opera una differenza tra sci e snowboard, laddove nella normativa nazionale (l. 303/2003) all'articolo 2 denomina snowboard la "tavola da ne-ve" per distinguerla dai due sci tradizionali. Anche le piste devono avere tracciati e fondi diversi; in quanto, mentre nel primo caso il fondo innevato è mantenuto costantemente liscio, nel secondo sono apprezzati dossi e cu-nette sui quali il surfista compie le sue fantasiose evoluzioni.
In giurisprudenza lo sci non è considerata pratica pericolosa (Trib. Modena 14 maggio 2009; con rif. a Cass. 15 febbraio 2001, n. 2216) ma vi è da dire che tale posizione (come tante altre pronunce, ndr), oltre a rimanere isolata (in senso contrario Cass. civ., Sez. III, 26/04/2004, n. 7916, che richiede un'accertamento delle modalità di esercizio per accertare ai sensi dell'art. 2050 cod.civ., la potenzialità di danno per i terzi), non ha preso in considerazione incidenti provocati sulle piste dagli snowboardisti. La normativa nazionale, mantenendola distinta dallo sci, implicitamente la considera pericolosa o quanto meno disciplina da praticare a parte, tant'è che prescrive (art. 3, comma 5) aree riservate «separate con adeguate protezioni dalle altre piste». Formulazione mutuata dalla legge regionale Abruzzo n. 363/2003 (art. 64, comma 2) che impone al gestore di richiedere l'autorizzazione al Comune e di informare il pubblico «con avvisi o segnaletica ben visibile all'inizio delle piste, nei punti di vendita dei biglietti e presso le stazioni a valle degli impianti di risalita». L'art. 47 del Reg. di esec. (L.R. Abruzzo, 8 marzo 2005, n. 24) conferma che le aree destinate allo snowboard devono essere «delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della presente legge».
Riguardo il caso oggetto di esame, il gestore non aveva attrezzata alcuna di queste aree, motivo per cui chiunque era autorizzato a salire in pista e compiere qualunque tipo di pratica, (sci, snowboard, slitte, slittini, sci di fondo, etc.) senza alcuna distinzione. Ciò tuttavia non esime il gestore dall'obbligo di apporre la segnaletica prevista dal D.M. 20 dicembre 2005, il quale prescrive l'uso di segnalazioni conformi alle norme UNI ed esattamente: UNI 8133-17 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini -Segni grafici per segnali di informazione -Pista da snowboard»; UNI 8134-22 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di obbligo - Utilizzare lo snowboard»; UNI 8135-14 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di di-vieto -Vietato l'uso dello snowboard».
L'art. 1, comma 1 della legge, definisce «aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve». I gestori di tali aree «assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza» ed «hanno l'obbligo di (...) assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste (...)» (comma 2). Inoltre «sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni provocabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree».
Dunque, la legge stabilisce una presunzione di responsabilità del gestore all'interno di tutte le aree sciabili ed in tal senso si è orientata la giurisprudenza successiva (Trib. Bressanone, 21/05/2007, «la società gestrice dell'impianto sciistico, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., è tenuta a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dallo sciatore in seguito ad una caduta durante la discesa della pista»). L'accesso agli impianti di risalita e, il diritto a percorrere le aree

DELEGAZIONE di 80131 Napoli - Via O. Fragnito n. 60
Tel. 081 5468215 – Fax 081 7701990; e-mail – alvano@alvano.it ; URL – www.alvano.it
Sede nazionale: 00186 Roma Via Carlo Farini, 62

sciabili avviene attraverso il c.d. skipass, il quale costituisce titolo obbligatorio, strettamente personale, non scambiabile né cedibile. La risalita su un impianto, sia esso skilift, seggiovia, ovovia, così come la di-scesa su pista, non sono altro che attività comprese nel negozio che si con-clude con l'acquisto dello ski-pass. Non potendosi concepire che una volta in cima lo sciatore non possa discendere più a valle se non con lo stesso im-pianto di risalita o che, possa percorrere un'area demaniale soggetta a concessione in favore di un privato. Ciò spiega perché titolare della pista è lo stesso titolare dell'impianto. Tanto è vero che il legislatore usa la locuzione "gestore" che assorbe quella di "proprietario dell'impianto" che avrebbe usata qualora avesse inteso riferirsi al mero impianto di risalita. Di conseguenza con l'acquisto dello ski-pass tra gestore e sciatore si instaura un rapporto contrattuale complesso finalizzato all'utilizzo delle piste per attività sciistica ricreativa da tempo libero. Difatti, in dottrina (Ciurnelli G., Ponticelli S., Zuddas G., I contratti del tempo libero, in Il contratto d'albergo, il con-tratto di viaggio, i contratti del tempo libero, Giuffrè, Milano, 1994) i contratti conclusi per lo svolgimento dell'attività sciistica ricreativa, sono ritenuti riconducibili al contratto atipico nell'ambito della categoria dei contratti del tempo libero. Secondo alcuni (Carbone V., Il ciuffo d'erba della pista Sestriere n. 8, in DResp., 2001, 375), si individua una condizione implicita nel senso che la conclusione del contratto di risalita implica come presupposto inespresso, ma comune ad entrambe le parti, che il biglietto si paghi non solo per salire, quanto per poter poi scendere con gli sci ai piedi. Ciò comporta secondo un'interpretazione del contratto improntata a correttezza e buona fede, l'obbligo del gestore, riconducibile all'obbligo legale di approntare piste idonee e sicure per la discesa, condizione che determina l'acquirente dello ski-pass alla conclusione del contratto di risalita essenziale e propedeutico alla discesa. Non essendo attività libera, in quanto le piste insorgono su terreno demaniale, nel rapporto tra proprietario o gestore (potrebbe essere un terzo) dell'impianto di risalita ed il gestore della pista di discesa, si inserisce la P.A. Il Ministero dei Trasporti per quanto riguarda la meccanica dei trasporti e, la Regione per quanto riguarda la trasformazione, manutenzione ed utilizzo dell'area di proprietà demaniale in condizioni di in-nevamento. Nello specifico del caso la Regione Abruzzo territorialmente competente, la quale ha emanate norme locali vincolanti sull'indirizzo della legge nazionale, ed un regolamento di esecuzione: normativa alla quale l'attrice ha fatto esplicito riferimento in citazione. Durante la fase di risalita, vige la responsabilità del vettore di cui all'art. 1681 cod. civ. per i danni su-biti dal passeggero in occasione del trasporto. Circa la riconducibilità nell'alveo della disciplina dell'art. 1681 cod. civ. della responsabilità del vet-tore per la risalita dell'utente da valle a monte, non vi sono dubbi (Chiné G., Il trasporto tramite seggiovia e responsabilità del gestore, in RDSp, 1993, 558). Cass. civ., Sez. III, 03/08/2004, n. 14812, (conf. Trib. Torino 8.07.1999; Trib. Bolzano 22.05.1987) ha affermato: «L'inquadramento del contratto di risalita in seggiovia nell'ambito della fattispecie del trasporto di persone comporta che la responsabilità del vettore è disciplinata dall'art. 1681 cod. civ. (a mente del quale egli risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio se non prova di aver adottato tut-te le misure idonee ad evitare il danno, compreso le operazioni preparatorie ed accessorie, quali la salita e la discesa dalla seggiovia. Per gli incidenti che si verificano nella fase di discesa, cioè quando il trasportato, dopo il compimento di quei pochi passi necessari a neutralizzare la spinta impressa dal moto del mezzo, proceda autonomamente sugli scii, sono state prospettate soluzioni differenti. Tutto dipende dal contenuto dell'obbligazione assunta dal gestore. Bisogna distinguere l'ipotesi in cui il gestore si sia esclusivamente obbligato a trasportare mediante il mezzo meccanico lo sciatore da un posto all'altro, dal caso in cui sia tenuto all'adempimento di una prestazione di più ampio contenuto comprensiva di ulteriori servizi. L'accertamento della effettiva volontà dell'utente dovrà verificare se il trasporto sia stato concepito fine a se stesso (in tal caso il regime di responsa-bilità applicabile per la fase di risalita sarà quello dell'art. 1681 cod. civ.), oppure sia stato posto in essere in relazione alla successiva discesa. Nell'indagare lo scopo in concreto perseguito dalle parti (la causa in concre-to del negozio giuridico) si dovranno considerare alcuni fattori quali la condizione delle piste, la stagione, la situazione metereologica. Si è ritenuto che il contratto di risalita non possa di regola considerarsi fine a se stesso, ma sia finalizzato alla successiva discesa effettuata attraverso il mezzo prescelto dall'utente. Per cui è possibile estendere la responsabilità contrattuale del vettore – gestore anche a quegli incidenti verificatisi nella fase di discesa. Per giustificare una responsabilità contrattuale del gestore anche per la successiva fase di discesa si è parlato di connessione teleologica tra impianto di risalita e piste di discesa, per cui non solo la fase di risalita rientrerebbe nel trasporto di persone, ma anche la successiva fase di discesa su pista (Tranquilli Leali R., Il contratto di trasporto a fune, in Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti, del turismo, Giuffré, Milano 1996, 266) o di collegamento negoziale, tra il contratto di risalita e la fruizione di piste per la discesa ipotesi suffragata dall'identità soggettiva del vettore del trasporto nonché gestore della pista. Si è ipotizzato anche un rapporto di accessorietà tra il contratto di risalita e la fruizione di adeguate piste per la discesa (Silingardi G, Riguzzi M. e Gragnoli E., 1988, Responsabilità degli operatori turistici, in RGCT, 82). Appare, infatti, evidente che se l'ente gestore degli impianti di risalita fosse diverso da quello incaricato di gestire le piste di discesa, non avrebbe senso parlare di contratto unitario, salvo a voler ritenere che il primo si obblighi per un comportamento del secondo. Si verterebbe in questo caso in un ipotesi di promessa del fatto del terzo. Ma tutte queste distinzioni, piuttosto risalenti, non hanno oggi più motivo di esistere, perché nel 2003 un legislatore illuminato ha affidato ad un unico soggetto la gestione tanto degli impianti di risalita quanto delle piste da discesa: ciò, in linea con le moderne modalità di gestione dei comprensori sciistici, ove il concessionario dell'impianto di risalita era preferito nella concessione dell'autorizzazione all'apprestamento di una pista da sci, ovvero addirittura veniva automaticamente autorizzato all'esercizio delle piste da discesa. Oggi vige la presunzione di responsabilità del gestore, tant'è che vi è l'obbligo di assicurarsi e di garantire l'incolumità dello sciatore, oltre che di rispettare le prescrizioni di legge nell'esecuzione di un contratto di consumo di massa. Si ritiene, infatti, che in capo al gestore possa configurarsi una responsabilità per false informazioni ex art. 2043 cod. civ. qualora le notizie relative all'agibilità della pista non corrispondano alla reale situazione, responsabilità giustificata dall'affidamento ingenerato nello sciatore sull'esattezza delle informazioni fornite da un soggetto qualifi-cato (Spagnoli Catalano T., Responsabilità del gestore degli impianti, in DResp. 2000, 909), anche con riferimento alla tutela prevista dal d.lgs. 25.02.2000, n. 67, in tema di pubblicità ingannevole. Rientrano tra queste le informazioni diffuse con ogni mezzo sullo stato di innevamento, la segna-

ADUSBEF

lazione di chiusura o apertura delle piste e quanto altro necessario per l'informazione e la sicurezza, tenuto conto che lo sci è una pratica collettiva che coinvolge intere famiglie e bambini, e persone del tutto inesperte, alle quali va fornita adeguata informazione e protezione con personale pronto ad intervenire in caso di necessità.
La predisposizione di tutte le cautele necessarie per prevenire danni all'utenza rappresenta un costo connesso all'attività di cui se ne tiene conto nel biglietto di ski-pass, il quale non rappresenta il corrispettivo del mero trasporto, a prestazione indeterminata non essendo possibile stabilire quante volte lo sciatore usufruirà della risalita meccanica, di talché l'omessa predisposizione rappresenta un grave inadempimento contrattuale. Dunque, il gestore che non esegue correttamente la sua prestazione, deve rispondere in base alla norma dell'art. 1218 cod.civ., tanto è vero che sono state considerate invalide alcune clau-sole d'esonero da responsabilità, tipo: il mancato svolgimento del servizio per la non sciabilità di tutte le piste, escludendo la possibilità di qualunque rimborso del costo parziale o totale del biglietto nei casi d'impedimenti non dipendenti dalla volontà del gestore quali l'eccessiva ventosità; la sopravve-nuta mancanza di neve; l'improvvisa insorgenza di un imprevedibile pro-blema tecnico; la repentina e non annunciata sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica, oppure per manifestazioni agonistiche, che determina-no il fermo parziale degli impianti o la chiusura di una pista; sulla scorta del-la disciplina dettata dagli artt. 1469 bis e ss. cod. civ. in favore dei consumatori. Si tenga presente che l'art. 4 della legge (Responsabilità civile dei gestori), quando afferma che «i gestori delle aree sciabili attrezzate, sono civilmente responsabili» si riferisce espressamente alla «regolarità e sicurezza dell'esercizio delle piste», e non al mero impianto di risalita. La caduta di uno sciatore ad opera di un terzo (fatto di causa), non è evento impreve-dibile od eccezionale; tanto è vero che è previsto dal "decalogo dello sciato-re" emanato con Decreto del 20/12/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le regole ivi contenute sono di carattere comportamentale, (già previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363), per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci, evitare pericoli alle persone e prevenire danni, ed è per questo che il decreto obbliga gli esercenti le aree sciabili a dare ampia informazione del decalogo agli utenti. Tra queste, ricordiamo (art.3), che «lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle». Ne consegue, in definitiva, che la convenuta non ha esercitata la posizione di controllo della pista su cui sciava il danneggiato; omettendo gli specifici poteri di organizzazione e di disposizione relativi alla fonte di pericolo rappresentati dall'uso promiscuo di altre attività incompatibili con la pratica dello sci alpino, (l'infortunio è stato provocato da uno snowboard, ma avrebbe potuto essere anche uno slittino, visto che non vi sono controindicazioni, ndr), al fine di neutralizzare la situazione di pericolo che da essa poteva originare. Proprio la circostanza che la fonte di pericolo si trovava nella sfera di conoscenza e signoria del garante, --non poteva non sa-pere che vi sono tre diverse possibilità di uso dello snowboard-- questi aveva un potere fattuale di dominio su una cosa, la pista, da cui poteva derivare pericolo per i terzi che con la stessa vengono in contatto, così come in effetti è avvenuto con l'attrice. Dall'altro costei non poteva adottare adeguate misure di sicurezza e di protezione della propria incolumità, per fatti che stavano avvenendo alle sue spalle e che, invece, erano prevedibili e che non sono stati prevenuti dal gestore. Tanto per rendere un paragone, ma se ne possono immaginare tanti altri, è come se un'auto irrompesse in uno stadio a forte velocità durante una gara alle spalle dei podisti. Non si tratta di un caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale, ma di una violazione che la legge prevede. Il convenuto, quindi, avrebbe potuto prevenire tale collisione, ed altre che in futuro potranno ancora verificarsi, se avesse predisposta la segnaletica con le scritte prescritte dal D.M. cit., e disposto dei controlli lungo la pista per verificare il rispetto dei cartelli monitori e le regole del decalogo, visto che non aveva mantenute separate le piste per le due discipline. In definitiva, rispetto all'attrice ha elusa quella posizione di protezione e di garanzia che ella si sarebbe aspettata, per garantirle quel giorno il godimento della pista in modo sicuro (in tal senso Trib. Pinerolo 18.10.2000 n. 507), ponendola al riparo da un uso anomalo della pista da parte di altri utenti desiderosi di velocità ed in vena di compiere particolari evoluzioni sciistiche (vds. anche Bona M., Contratto di ski-pass e obblighi del gestore delle piste, in DResp, 2002, 82). Il non aver impedito l'evento equivale a cagionarlo e deve pertanto riconoscersi il nesso di causalità fra la condotta omissiva del gestore stesso e le lesioni subite dall'attrice a causa di tali mancanze, valutando l'anormalità del servizio anche alla stregua della mancata predisposizione di mezzi di intervento e salvataggio, ai sensi dell'art. 1176 cod. civ. («Il gestore di un comprensorio sciistico è responsabile contrattualmente, quando abbia agito senza calcola-re con diligenza le conseguenze possibili, prevedibili ed evitabili della pro-pria condotta»: Trib. Pinerolo, 18/10/2001). In termini contrattuali, per superare la presunzione di legge gravante sul civilmente responsabile, avrebbe dovuto essere il gestore a provare ex art. 1218 cod. civ., l'impossibilità oggettiva di prevenire la causa, individuando la condotta a lui non imputabile. Difatti, Cass., 6 febbraio 2007, n. 2536, riconosce il gestore responsabile quale custode delle piste esonerandolo solo per ipotesi di caso fortuito (ibidem, «La società esercente gli impianti sciistici che ometta di adottare tutte le opportune ed idonee cautele al fine di prevenire il verificarsi di incidenti è responsabile dell'infortunio accorso allo sciatore»: Trib. Torino, 24/10/1991).

Avv. Carlo Alvano

DELEGAZIONE di 80131 Napoli - Via O. Fragnito n. 60
Tel. 081 5468215 – Fax 081 7701990; e-mail – alvano@alvano.it ; URL – www.alvano.it
Sede nazionale: 00185 Roma Via Carlo Farini, 62